



Città di Policoro
Provincia di Matera

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

G.M.C.C. n. 6 del 26-02-2014

C.A.P. 75025 P.zza A.Moro, 1
Tel. 0835.9019111 Fax 0835.972114
p.iva 00111210779

www.policoro.gov.it
posta@policoro.gov.it

REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26-02-2014. -

REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	6
ART.1. Oggetto.....	6
ART.2. Definizioni	6
ART.3. Cimitero comunale: ubicazione e servizi	6
ART.4. Competenze	6
ART.5. Responsabilità	7
ART.6. Custodia	7
ART.7. Aventi diritto alla sepoltura	7
ART.8. Fornitura gratuita di feretri.....	7
ART.9. Atti a disposizione del pubblico.....	7
CAPO II - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI	7
ART.10. Sepulture al di fuori dell'area cimiteriale	7
ART.11. Inumazioni	7
ART.12. Tumulazioni	8
ART.13. Cremazioni	8
ART.14. Sepoltura feti e parti anatomiche provenienti da Ospedali	9
CAPO III – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI	9
ART.15. Esumazioni.....	9
ART.16. Esumazioni ordinarie	9
ART.17. Esumazioni straordinarie	9
ART.18. Estumulazioni	10
ART.19. Disposizione dei resti mortali	10
ART.20. Oggetti da recuperare.....	11
ART.21. Materiali di risulta.....	11
TITOLO II – DISPOZIONI OPERATIVE.....	11
CAPO I – DISPOSIZIONI OPERATIVE GENERALI	11
ART.22. Disposizioni Generali e Vigilanza	11
ART.23. Sepulture private	12
ART.24. Deposito provvisorio in loculi	12
ART.25. Scadenza dei termini di deposito provvisorio	12
CAPO II – FOSSE	12

ART.26.	Inumazioni secondo riti non cattolici.....	12
ART.27.	Cippo.....	12
CAPO III – LOCULI		12
ART.28.	Ordine e decoro delle arcate di loculi	12
CAPO IV - CAPPELLE GENTILIZIE.....		12
ART.29.	Disposizioni generali	12
ART.30.	Doveri in ordine alla manutenzione	13
ART.31.	Aventi diritto.....	13
ART.32.	Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività	13
ART.33.	Ricordi funebri.....	14
ART.34.	Estumulazione e vincoli.....	14
ART.35.	Divisione e rinuncia.....	14
CAPO V – NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE		14
ART.36.	Disposizioni generali	14
CAPO VI – CREMAZIONI		14
ART.37.	Ceneri.....	14
ART.38.	Cinerario comune.....	14
ART.39.	Dispersione	14
ART.40.	Affidamento personale.....	15
CAPO VII – ILLUMINAZIONE VOTIVA		15
ART.41.	Esclusività del servizio	15
ART.42.	Attivazione luce votiva	15
ART.43.	Canone di abbonamento e spese	16
ART.44.	Contributo di allacciamento.....	16
ART.45.	Opere comprese nell'impianto.....	16
ART.46.	Divieti	16
ART.47.	Esclusione di responsabilità.....	16
CAPO VIII - IMPRESE PRIVATI PER OPERE CIMITERIALI.....		16
ART.48.	Imprese e Privati – Autorizzazione a costruire - Limiti.....	16
ART.49.	Recinzione aree – Materiali di scavo - Decoro	17
ART.50.	Orario di Lavoro	17
ART.51.	Sospensione dei Lavori.....	17
ART.52.	Vigilanza e collaudo	17
CAPO IX – ATTIVITA' FUNEBRE		17
ART.53.	Autorizzazione.....	17

ART.54.	Servizio di trasporto funebre – Nozioni generali	18
ART.55.	Vigilanza e Sanzioni	18
ART.56.	Strutture per il commiato	18
ART.57.	Modalità del trasporto	18
ART.58.	Trasporti funebri	18
ART.59.	Trasporti non in sede di funerale	18
ART.60.	Trasporti particolari	19
ART.61.	Orario dei trasporti.....	19
ART.62.	Trasporto da e per altri comuni.....	19
ART.63.	Trasporto all'estero o dall'estero	19
CAPO X - POLIZIA DEI CIMITERI.....		19
ART.64.	Accesso del pubblico al cimitero	19
ART.65.	Ingresso, comportamenti, divieti.....	19
ART.66.	Pulizia Interna	20
ART.67.	Riti Funebri.....	20
ART.68.	Epigrafi	20
ART.69.	Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi.....	20
ART.70.	Esecuzione d'ufficio di lavori urgenti.....	21
ART.71.	Eliminazione di sepolture	21
TITOLO III – CONCESSIONI.....		21
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....		21
ART.72.	Oggetto.....	21
ART.73.	Definizioni	21
ART.74.	Onerosità delle sepolture.....	21
ART.75.	Determinazione delle tariffe	22
CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI		22
ART.76.	Criteri generali di assegnazione dei loculi cimiteriali.....	22
ART.77.	Criteri di riserva nell'assegnazione dei loculi.....	22
ART.78.	Riserva pubblica loculi cimiteriali	23
ART.79.	Concessioni di aree cimiteriali.....	23
ART.80.	Termini contrattuali non rispettati	23
ART.81.	Diritto di sepoltura nelle Cappelle Gentilizie: familiari, conviventi e benemeriti.....	23
ART.82.	Manutenzione dei loculi.....	24
ART.83.	Durata delle concessioni	24
ART.84.	Rinnovo delle concessioni	24

ART.85. Alienazione della concessione	24
ART.86. Trasferimento della concessione in altro loculo	24
ART.87. Provvedimento di concessione.....	24
ART.88. Concessioni di aree cimiteriali di più titolari: divisioni, subentri, rinunce	25
ART.89. Estinzione della concessione.....	25
ART.90. Rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali	25
ART.91. Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e cappelle gentilizie	25
ART.92. Revoca della concessione	26
ART.93. Decadenza della concessione.....	26
TITOLO IV - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	26
ART.94. Funzioni - Licenza	26
ART.95. Divieti	27
ART.96. Esercizio dell'attività imprenditoriale	27
ART.97. Attività di intermediazione	27
ART.98. Sanzioni	27
TITOLO V - PERSONALE DEL CIMITERO.....	27
ART.99. Personale addetto	27
ART.100. Obblighi del personale addetto	28
ART.101. Disposizioni Generali.....	28
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	28
CAPO I DISPOSIZIONI VARIE	28
ART.102. Mappa	28
ART.103. Annotazioni in mappa	28
ART.104. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	29
ART.105. Scadenziario delle concessioni	29
CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	29
ART.106. Tariffe per i servizi cimiteriali e il servizio di illuminazione votiva.....	29
ART.107. Efficacia delle disposizioni del regolamento	29
ART.108. Cautele	29
ART.109. Concessioni pregresse.....	30
ART.110. Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto oncessorio	30
ART.111. Entrata in vigore.....	30
Allegato "A"- art. 83.....	31
Allegato "B"- art. 106.....	31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1. Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265; al D.P.R. n. 285 del 10.9.1990 ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di cappelle gentilizie, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART.2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per "regolamento governativo" il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "Testo unico" il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) per "L. 130/2001" la Legge 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri;
- d) per "L.R. 14/2009" la Legge Regionale Basilicata 28 aprile 2009, n. 14 "Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione";
- e) per "Responsabile di Settore" il dipendente cui il Sindaco ha affidato le funzioni di cui all'articolo 107 del Testo unico;
- f) per "salma" il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento di morte;
- g) per "cadavere" la salma, una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- h) per "resto mortale" il risultato della completa scheletrizzazione di un cadavere ovvero, per cadaveri **inumati**, l'esito della trasformazione degli stessi allo scadere del turno almeno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione e, per cadaveri **tumulati**, l'esito della trasformazione allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni per effetto di codificazione;
- i) per "concessionario" il titolare di una concessione cimiteriale.

ART.3. Cimitero comunale: ubicazione e servizi

Appartiene, a titolo di bene demaniale, al Comune di Policoro il cimitero Comunale, costituito da campi comuni destinati alle inumazioni, cappelle per funzioni funebri, ossario, loculi, nicchie-ossario, aree per sepolture private, alloggio di servizio, obitorio, e servizi igienici pubblici, il tutto come risulta dalla planimetria originale, depositata presso l'ufficio tecnico comunale.

ART.4. Competenze

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo ed autorità sanitaria locale che si avvale dell'opera del coordinatore sanitario o suo delegato e degli Uffici Comunali, i quali secondo le rispettive competenze, svolgono i compiti di sorveglianza, manutenzione, vigilanza e controllo e propongono al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.5. Responsabilità

Il comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, oltre all'eventuale illecito penale.

ART.6. Custodia

Il Comune assicura il servizio di custodia, secondo la normativa vigente.

Al servizio di custodia è preposto idoneo personale, anche a mezzo di imprese appaltatrici e/o concessionarie. Il servizio di custodia può essere effettuato anche tramite l'ausilio di apparecchiature elettroniche e collegamenti telematici.

ART.7. Aveni diritto alla sepoltura

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra sistemazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, cittadinanza, religione, i cadaveri di persone che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/90. Richieste particolari in deroga a questa legge andranno valutate singolarmente dal Sindaco.

Sono ammessi altresì:

a) i cadaveri, i resti mortali e le ceneri dei loro coniugi, ascendenti e discendenti;

ART.8. Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per il seppellimento del cadavere appartenente a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART.9. Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, su supporto cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse una copia del registro cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.9.1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe in stato di abbandono, per le quali è in corso la procedura di decadenza;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990.

CAPO II - INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

ART.10. Sepolture al di fuori dell'area cimiteriale

E' vietato il seppellimento di cadavere, resti mortali od ossa umane al di fuori del cimitero e delle cappelle private familiari.

ART.11. Inumazioni

Ogni cadavere da inumarsi nel campo Comune deve essere consegnato chiuso in cassa di legno.

Non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale. Ogni cassa come ogni fossa non può contenere che un solo cadavere.

Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Nel piano cimiteriale, redatto secondo le norme di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/1990 e alla circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, sono determinate le aree per le sepolture comuni, quelle per la costruzione di arcate a loculi e quelle per la costruzione di sepolcri individuali o di famiglia dentro il recinto del cimitero.

L'area per le sepolture comuni è rapportata al fabbisogno, secondo le indicazioni dell'art. 58 del D.P.R. 285/90 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993, è suddivisa in quadri. Ciascun quadro comprende i posti delle fosse distribuiti in file continuate, simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali di comunicazione e numerati progressivamente con appositi cippi.

L'occupazione delle fosse si farà cominciando da una estremità di ciascun quadro e successivamente, fila per fila, procedendo in ciascuna di esse in modo alternato, così che resti sempre libero un posto tra due fosse occupate.

Compiuto il primo giro di occupazione dei posti dispari di uno dei quadri si ricomincerà con lo stesso ordine ad usufruire dei posti rimasti liberi.

La definizione dei quadri e l'ordine di occupazione delle fosse deve essere tale da consentire l'uso dei mezzi meccanici per lo scavo delle fosse.

Le fosse per inumazioni devono essere scavate fino a due metri di profondità dal piano superficiale del Cimitero e di volta in volta, secondo il fabbisogno.

E' consentito collocare lapidi in posizione verticale ed orizzontale, previa autorizzazione dell'Amministrazione e dietro pagamento della tariffa in vigore.

ART.12. Tumulazioni

E' consentita la tumulazione di cadaveri unicamente negli appositi loculi costruiti dal Comune, nell'area del cimitero a ciò destinata e nelle cappelle gentilizie o tombe di famiglia.

Detti loculi avranno dimensioni minime di metri 0.75x0.70x2.25 come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993; a tale ingombro andrà aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 283/90; avranno pareti in lastra di pietra compatta o cemento armato dello spessore di 10 cm, debitamente intonacate e lisciate con cemento in modo che risultino assolutamente impermeabili.

Nel caso di costruzione in muratura le pareti non potranno avere uno spessore inferiore a 40 cm, e dovranno essere sempre adeguatamente intonacate di cemento.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

ART.13. Cremazioni

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente per procedere alla cremazione, si avvale di altro impianto funzionante disponibile.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità indicate dalla legge.

L'autorizzazione alla cremazione, per le persone decedute nel Comune di Policoro è rilasciata dall'ufficiale di stato civile alle condizioni previste dalla normativa vigente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune (ossario Comunale) oppure disperso nei luoghi previsti dalla legge.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario del Comune.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 14/2009 presso l'ufficio di stato civile sarà predisposto un apposito registro in cui verranno annotate le volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri con gli estremi della relativa autorizzazione. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso richiamo alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri, ed alla L.R. 14/2009.

ART.14. Sepoltura feti e parti anatomiche provenienti da Ospedali

Il comune si impegna a tenere i contatti direttamente con gli Ospedali per organizzare la ricezione e la sepoltura dei feti e delle parti anatomiche provenienti dall'Ospedale medesimo.

CAPO III – ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

ART.15. Esumazioni

Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

Esumazioni ordinarie: hanno luogo quando, decorso il termine di concessione del seppellimento, si scavano di nuovo le fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Esumazioni straordinarie: hanno luogo quando i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremate, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento.

ART.16. Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie possono essere effettuate dal mese di ottobre al mese di marzo.

Le esumazioni ordinarie vengono effettuate senza specifica autorizzazione, dal personale necroforo del cimitero, sotto la propria responsabilità al termine della concessione; per le inumazioni precedenti al presente regolamento le stesse saranno effettuate improrogabilmente entro 50 anni dalla data di inumazione.

I parenti o altre parti interessate, avvertiti del giorno ed ora della esumazione, potranno assistervi.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in celletta ossario o accantonati in loculi, la raccolta e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

Le ossa che si rinvenivano nella escavazione per le esumazioni ordinarie saranno raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che le parti interessate non facciano domanda di raccogliercle per deporle a pagamento in cellette ossario o accantonate in loculi.

Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.

Il costo della esumazione ordinaria è a carico dei familiari secondo le tariffe fissate dal Comune.

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti, ecc. inumati nell'apposito reparto, è ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione, è resa pubblica mediante affissione del relativo elenco, per 60 giorni consecutivi con inizio dal 1° novembre, presso i campi, i gruppi di loculi, di nicchie ossario, i tumuli e le cappelle in scadenza, all'ingresso del cimitero e all'albo pretorio comunale, da fare ogni anno per l'anno successivo.

ART.17. Esumazioni straordinarie

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione. L'esumazione straordinaria a richiesta dei privati è effettuata a loro cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

Il cadavere esumato per ordine dell'autorità giudiziaria è trasportato alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

Per i feretri che racchiudono i cadaveri da trasferire si richiamano le disposizioni dell'art. 30 del regolamento governativo.

Le esumazioni straordinarie, fatte salve quelle disposte dall'autorità giudiziaria, sono fatte con le modalità, le prescrizioni e nei termini fissati dalla normativa vigente D.P.R.285/90 art.83 c.3.

Le esumazioni straordinarie eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria verranno effettuate in qualunque epoca dell'anno previa autorizzazione del responsabile di servizio competente, mentre quelle effettuate per traslazione in altra sede o per cremazione verranno effettuare unicamente nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo.

Per i deceduti di malattie infettive contagiose, salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, l'esumazione non potrà essere eseguita prima del decorso dei due anni dalla morte e sempre che il coordinatore sanitario dichiari che può essere effettuata senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

ART.18. Estumulazioni

Le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie:

Estumulazioni ordinarie hanno luogo:

a) allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

Estumulazioni straordinarie hanno luogo:

a) quando le salme vengono disseppellite per richiesta dei familiari laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;

b) su autorizzazione del Sindaco per trasferimento in altra sede;

c) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni ordinarie nonché quelle straordinarie sono soggette al pagamento della tariffa dovuta ed avvengono alla presenza del coordinatore sanitario o suo delegato.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossari o avelli la relativa raccolta, la riduzione e la traslazione sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

Le ossa raccolte nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto da parte dei familiari il collocamento in celletta ossario o loculo.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altro loculo. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previo apertura e smaltimento della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con un minimo di 5 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24-6-1993.

ART.19. Disposizione dei resti mortali

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio e presso il cimitero di uno specifico avviso.

I residui risultanti dalle esumazioni sono trattati secondo le norme previste in materia di rifiuti.

Le ossa esumate o estumulate destinate per disposizione dei familiari a tumulazioni in cellette ossario o ad essere accantonate in loculi devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore

non inferiore a mm 0.66 e chiusa con saldatura e dotata di targhetta di riconoscimento con inciso nome e cognome del defunto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione dei resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune. Il periodo di inumazione è fissato al minimo dei 5 anni. In alternativa è possibile procedere alla cremazione di tali resti su parere favorevole del coniuge o in mancanza del parente più prossimo come da circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.6.1993.

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in cellette ossario loculi la relativa raccolta e traslazione (*estumulazioni straordinarie e ordinarie*) sono subordinate al pagamento della tariffa dovuta.

Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, si disporrà la sua sostituzione o un'altra idonea sistemazione.

Non sono permesse estumulazioni, salvo se richiesto dall'autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altri cadaveri.

ART.20. Oggetti da recuperare

I familiari, ove ritengano che il cadavere da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti se questi vengono conservati in ossario individuale privato; se destinati all'ossario generale, gli oggetti rimangono consegnati all'ufficio.

L'amministrazione acquisisce i beni consegnati all'ufficio se non reclamati entro un anno dal rinvenimento.

ART.21. Materiali di risulta

I materiali di risulta dello smantellamento delle sepolture devono essere smaltiti secondo le disposizioni vigenti in materia di rifiuti.

Nel solo caso di trasferimento della salma ad altra sepoltura, in caso di integrità, è consentito il reimpiego della lapide per la nuova sepoltura.

Sono conservate dal Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

TITOLO II – DISPOSIZIONI OPERATIVE

CAPO I – DISPOSIZIONI OPERATIVE GENERALI

ART.22. Disposizioni Generali e Vigilanza

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Comune di Policoro.

La custodia, le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. n. 285 del 10.9.1990.

Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASM controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART.23. Sepolture private

Le sepolture private consistono:

- a) nell'uso temporaneo di loculi predisposti dal Comune, costruiti in conformità a quanto dispone l'art. 76 del regolamento governativo e destinati a tumulazioni singole;
- b) nell'uso temporaneo di nicchie-ossario, predisposte dal Comune, per la custodia dei resti;
- c) nell'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La costruzione può essere tipo cappella gentilizia.

ART.24. Deposito provvisorio in loculi

I cadaveri o i resti mortali, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferire, nonché i cadaveri estumulati temporaneamente per la riparazione o la ricostruzione di opere vengono normalmente depositate in via provvisoria in loculi che il Comune destina a questo scopo e che, di solito, sono situati nell'ultimo ordine di ogni piano.

Il cadavere deve essere nella doppia cassa prescritta per la tumulazione.

Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni ed ornamentazioni stabili.

Può essere autorizzato il deposito provvisorio in sepolture private secondo le norme su esposte.

ART.25. Scadenza dei termini di deposito provvisorio

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà fissato, non venga data la sistemazione definitiva al cadavere, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento del cadavere in campo comune.

CAPO II – FOSSE

ART.26. Inumazioni secondo riti non cattolici

Il Comune può destinare appositi campi, nel rispetto della normativa vigente, alle inumazioni secondo i riti religiosi non cattolici che prevedano modalità di inumazione differenti da quella ordinaria.

ART.27. Cippo

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante un numero progressivo, l'indicazione del nome e cognome del defunto e delle date di nascita e di morte.

A richiesta dei familiari può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.

L'installazione delle suddette lapidi e copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti e loro aventi causa.

CAPO III – LOCULI

ART.28. Ordine e decoro delle arcate di loculi

Ogni loculo dovrà essere dotato di lapide o epigrafe.

L'illuminazione votiva non deve risultare fuori traccia e deve essere fatta a norma di legge.

CAPO IV - CAPPELLE GENTILIZIE

ART.29. Disposizioni generali

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere autorizzate, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere in alcun modo comunicazione con l'esterno del cimitero. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Qualsiasi variazione del progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni possono contenere particolari descrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione lavori.

ART.30. Doveri in ordine alla manutenzione

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della durata della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se nel caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione dei cadaveri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti al ripristino o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono o di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 93 del presente regolamento.

ART.31. Aveni diritto

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della sua famiglia, secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare: il coniuge, i discendenti, compresi figli adottivi ed i coniugi di questi, gli ascendenti. A questi fini il gruppo familiare è considerato *iure sanguinis*, prescindendo cioè dalla convivenza e dalle risultanze anagrafiche.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nominativamente nell'atto stesso, o introdurre maggiori limitazioni.

E' ammessa la concessione a più persone, indipendentemente dalla esistenza fra di esse di vincoli di parentela ed affinità, coniugi compresi.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

ART.32. Ammissione in sepoltura di famiglia e collettività

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammessi i cadaveri ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino aventi diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti del quale il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepoltura è permesso ogni qual volta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto a rimuovere l'opposizione. Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di preminenza.

Nella sepoltura non possono essere accolti cadaveri in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART.33. Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti sono già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ART.34. Estumulazione e vincoli

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo per salma avente diritto, purché nel rispetto dell'art. 18 del presente regolamento.

Il concessionario d'origine, nell'atto di concessione, può stabilire il divieto di estumulazione per tutta la durata della concessione per tutti o per alcune salme.

Detto vincolo può essere rimosso su richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ART.35. Divisione e rinuncia

Più titolari di tumulo o di cappella possono, con atto notarile pubblico o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione.

CAPO V – NICCHIE OSSARIO E CELLETTE CINERARIE

ART.36. Disposizioni generali

Le nicchie-ossario/cinerarie realizzate dopo l'adozione del presente regolamento, devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza 130 cm; larghezza 40 cm; altezza 40 cm.

Le stesse sono assegnate secondo l'ordine progressivo, dal basso verso l'alto e da sinistra a destra.

Al concessionario compete la installazione, entro sei mesi dalla collocazione dei resti, di lapide di marmo, non potrà essere munita di oggetti ad eccezione del portafiori e della lampada votiva.

I concessionari hanno l'obbligo di mantenere i manufatti e le lapidi in stato decoroso per tutta la durata della concessione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle disposizioni in materia di loculi.

CAPO VI – CREMAZIONI

ART.37. Ceneri

Le ceneri, possono essere:

- a) tumulate o interrate nel cimitero comunale;
- b) affidate ad una persona indicata in vita dal defunto;
- c) disperse in cinerario comune o in natura o in aree private alle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

ART.38. Cinerario comune

Nel cimitero può essere individuato un idoneo sito da destinare a cinerario comune per la dispersione delle ceneri.

ART.39. Dispersione

La dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dalla L.R. 14/2009 e nei luoghi dalla medesima legge individuati.

La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve indicare il soggetto che provvederà alla dispersione, nonché il luogo, il giorno e l'ora in cui la medesima avrà luogo.

Nel caso il luogo indicato sia al di fuori del territorio comunale il comune di Policoro informa il comune di destinazione.

L'autorizzazione alla dispersione deve essere conservata ed esibita a richiesta delle autorità competenti.

Nel caso sia intenzione del richiedente disperdere le ceneri fuori dal territorio regionale il comune si limita a rilasciare l'autorizzazione al trasporto delle ceneri fino al luogo di destinazione; alla richiesta di autorizzazione al trasporto deve essere allegata copia dell'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'autorità competente.

ART.40. Affidamento personale

L'affidamento delle ceneri avviene con le modalità previste dalla Legge 30 marzo 2001, n. 130 - Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri e dalla L.R. 14/2009 ed è strettamente personale.

Le ceneri sono conservate in una urna chiusa e sigillata riportante all'esterno i dati anagrafici del defunto. L'urna non potrà essere aperta per nessun motivo.

L'urna deve essere conservata in locale idoneo, proposto nella domanda di affidamento e indicato tassativamente nell'atto di affidamento in luogo decoroso e sicuro a garanzia del rischio di profanazione.

Ogni spostamento delle ceneri al di fuori dell'immobile indicato nell'atto di affidamento è vietato; nel caso l'affidatario desideri, per qualsiasi motivo, mutare la collocazione delle ceneri affidate dovrà inoltrare una nuova domanda di nuova autorizzazione.

In caso di emigrazione l'affidatario può:

- a) chiedere la tumulazione o l'interramento delle ceneri;
- b) chiedere l'autorizzazione al trasporto delle ceneri nel comune di nuova residenza, previo ottenimento del nuovo atto di affidamento da parte del comune di nuova residenza.

La violazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di affidamento comporta la decadenza dell'affidamento e l'obbligo di richiedere la tumulazione delle ceneri.

Nel caso di decesso dell'affidatario gli eredi se intendono ottenere l'affidamento delle ceneri già conservate dall'affidatario devono chiedere l'ulteriore affidamento delle medesime.

L'atto di affidamento dovrà essere conservato ed esibito a richiesta delle autorità competenti.

CAPO VII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ART.41. Esclusività del servizio

Nel cimitero del Comune di Policoro il servizio di illuminazione votiva è gestito dal comune con una delle modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva la possibilità che tale servizio venga dato in concessione a ditte esterne.

ART.42. Attivazione luce votiva

L'illuminazione votiva può essere fatta nei loculi, nei tumuli e nelle cappelle su aree in concessione. La domanda, da redigere su modulo apposito, è presentata dal concessionario o dai suoi eredi o aventi causa.

L'accoglimento è subordinato all'accertamento della possibilità di eseguire l'allacciamento.

La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuta installazione dell'impianto.

L'abbonamento si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, fatta salva la facoltà di disdirlo anticipatamente con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il contributo di allacciamento e il canone per l'anno in corso, proporzionale ai dodicesimi di competenza, verranno addebitati con le modalità in uso.

ART.43. Canone di abbonamento e spese

Il canone di abbonamento comprende le spese di derivazione, manutenzione, sorveglianza e ogni altra occorrente per garantire l'efficienza del servizio, compreso il ricambio delle lampadine.

Il canone di abbonamento è riscosso annualmente con emissione del titolo di riscossione nel corso del 2° semestre dell'anno di competenza. In caso di mancato pagamento, oltre alle azioni per il recupero, si dispone la sospensione del servizio.

ART.44. Contributo di allacciamento

Per qualsiasi allacciamento è dovuto un contributo a fondo perduto, in ragione di ogni lampadina installata, dell'importo fissato dal comune.

Per l'allacciamento dei tumuli e delle cappelle, su area in concessione, dovranno essere eseguiti dal Comune a spese dell'utente, lo scavo, le opere murarie ed affini, i rinterri e la sistemazione dei vialetti, previa approvazione del tracciato da parte dell'ufficio tecnico comunale. Sarà eseguito dal comune l'allacciamento elettrico, con conduttori e tubo di derivazione interrato, dietro versamento anticipato dell'importo stabilito.

ART.45. Opere comprese nell'impianto

L'impianto, che viene eseguito dal comune, comprende la presa di corrente, cioè la fornitura e la condotta di derivazione, con scatola di presa, portalampade e lampadine, con esclusione di qualsiasi opera decorativa o artistica.

Per gli allacciamenti ai loculi la quota di contributo a fondo perduto, per la linea fino a tre metri, comprende l'apertura e la chiusura della traccia e la fornitura del conduttore elettrico.

Saranno a carico dell'abbonato le spese per qualsiasi modificazione, da lui richiesta, all'impianto esistente.

ART.46. Divieti

E' vietato agli utenti asportare o sostituire le lampadine con altre di tipo diverso, modificare o manomettere l'impianto, eseguire allacciamenti non autorizzati, installare lampadine non previste dall'abbonamento, cedere ad altri la corrente e apportare variazioni di qualsiasi tipo all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento, salva qualunque altra azione civile o penale e la facoltà del comune di interrompere il servizio.

ART.47. Esclusione di responsabilità

Il comune non assume responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dalla mancanza di corrente elettrica, da guasti o danni causati da forza maggiore ed in genere se a causa di terzi.

Il comune si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di abbonamento, per coprire eventuali aumenti del costo di gestione, al fine di assicurare il corretto andamento del servizio.

CAPO VIII - IMPRESE PRIVATI PER OPERE CIMITERIALI

ART.48. Imprese e Privati – Autorizzazione a costruire - Limiti

Per l'esecuzione di opere di competenza di privati (lapidi, manutenzione di tombe preesistenti e cappelle gentilizie e relative aree di pertinenza) gli interessati possono avvalersi dell'opera di imprenditori a loro libera scelta. Per le costruzioni nessuno può essere ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto regolare autorizzazione.

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

La concessione di aree per la costruzione di cappelle impegna alla sollecita presentazione del progetto e all'inizio dei lavori dell'opera, pena la decadenza, entro 12 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Per tutte le opere eseguite da privati dovrà essere data preventiva comunicazione al servizio cimiteriale (Ufficio Tecnico Comunale) precisando tipologia, tempi e modalità di realizzazione delle opere stesse (progetto).

Il progetto dovrà essere approvato dal comune secondo l'ordinamento vigente.

L'autorizzazione deve contenere l'indicazione del versamento del deposito cauzionale, i termini di esecuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito dei materiali e l'orario di lavoro.

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni arrecati al comune o a terzi.

All'interno dei cimiteri l'utilizzo di macchine operatrici è consentito solo nel caso si rendano indispensabili in ragione delle lavorazioni da effettuare.

In ogni caso è vietato l'utilizzo di mezzi cingolati.

ART.49. Recinzione aree – Materiali di scavo - Decoro

Durante i lavori di costruzione l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori dovrà essere accumulato in luogo idoneo, in modo che non intralci la libera circolazione e non rechi pregiudizio al decoro del cimitero.

Terminati i lavori le imprese dovranno smantellare il cantiere e ripristinare gli eventuali danneggiamenti o imbrattamenti.

ART.50. Orario di Lavoro

L'orario di lavoro è fissato dal Comune e comunque dovrà essere concomitante con la presenza del custode. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dall'ufficio Tecnico.

ART.51. Sospensione dei Lavori

Quattro giorni prima della giornata dedicata alla Commemorazione dei Defunti e fino a due giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere private.

Le imprese in tale periodo devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

ART.52. Vigilanza e collaudo

L'ufficio Tecnico controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati, le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Responsabile di Servizio.

Quest'ultimo in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

Ad avvenuta ultimazione delle opere il concessionario chiede il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, che il comune rilascia secondo le norme del regolamento edilizio.

Solo a collaudo eseguito è autorizzato il seppellimento.

CAPO IX – ATTIVITA' FUNEBRE

ART.53. Autorizzazione

Il Responsabile del Settore competente in materia rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre alle imprese con sede nel territorio comunale che abbiano i requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, secondo le modalità generali di cui alla medesima normativa.

ART.54. Servizio di trasporto funebre – Nozioni generali

Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art. 8 della Legge 15/1/92 n. 21 legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

Per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre di cadaveri dal comune di Policoro in altri comuni, è dovuto il versamento di un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/90.

ART.55. Vigilanza e Sanzioni

Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio della attività funebre.

Nel caso in cui un'impresa autorizzata, nello svolgimento dell'attività funebre o del trasporto funebre, proponga direttamente o indirettamente offerte, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più funerali o indicazioni per l'attribuzione di uno o più funerali il Responsabile del Settore competente emette un'ordinanza di sospensione dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre dal comune, con effetto immediato e per un periodo di tempo determinato, non inferiore a 180 giorni e non superiore a 360 giorni.

In relazione alla gravità del fatto, o di recidiva, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Resta salva l'irrogazione delle eventuali sanzioni penali da parte delle autorità competenti e l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ART.56. Strutture per il commiato

La costruzione e il funzionamento delle strutture per il commiato è autorizzata dal Comune.

ART.57. Modalità del trasporto

Il trasporto comprende:

- a) il prelievo della salma dal luogo di decesso o dal deposito di osservazione;
- b) il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie;
- c) la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito religioso;
- d) se il funerale è in forma civile il trasporto si svolgerà dall'abitazione al cimitero;
- e) il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo, né sosta, all'ingresso del cimitero potranno celebrarsi le esequie, nella cappella, ad onoranze.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

ART.58. Trasporti funebri

Nell'ambito del territorio comunale l'attività di trasporto funebre è libera, fatto salvo il possesso da parte delle imprese dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

ART.59. Trasporti non in sede di funerale

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio, ecc., ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, salme incidentate, ecc.. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART.60. Trasporti particolari

Le amministrazioni militari e le confraternite, costituite al fine di cui si tratta e riconosciute come enti morali possono effettuare il trasporto rispettivamente di salme di cadaveri di militari e di soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni generali in materia.

ART.61. Orario dei trasporti

L'orario in cui possono tenersi i funerali è fissato con ordinanza del Sindaco.
La prenotazione dell'ora dei funerali avviene secondo l'ordine di richiesta.

ART.62. Trasporto da e per altri comuni

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile di Servizio competente con decreto a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato il Nulla Osta del Coordinatore Sanitario o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8 del D.P.R. 285/90

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento.

Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e la regolarità delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Il trasporto di cadavere da comune a comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto del Responsabile di Servizio del comune ove è avvenuto il decesso.

ART.63. Trasporto all'estero o dall'estero

Il trasporto di salme da e per altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione.

Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento.

CAPO X - PULIZIA DEL CIMITERO

ART.64. Accesso del pubblico al cimitero

L'accesso del pubblico al cimitero è ammesso durante gli orari e nei giorni stabiliti dal Sindaco con propria ordinanza. L'orario di apertura al pubblico rimane affisso all'ingresso principale del cimitero.

Quando vengono effettuati trasporti funebri fuori dagli orari di apertura, il pubblico dovrà lasciare il cimitero entro mezz'ora dal momento in cui termina la cerimonia.

La visita al cimitero fuori orari è subordinata a permesso scritto da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART.65. Ingresso, comportamenti, divieti

L'ingresso nel cimitero di norma è consentito soltanto a piedi, ai disabili è consentito l'accesso con gli ausili necessari, le eccezioni devono essere debitamente autorizzate dal funzionario preposto;

non è permesso ai minori di 10 anni, non accompagnati da persone adulte, a chi si trova in stato di ubriachezza, sia vestito in modo indecoroso o in condizioni comunque contrastanti con il carattere del luogo, a gruppi molto numerosi, che non sono al seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile e che non sono provvisti di autorizzazione del Sindaco.

È vietato introdurre animali.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la solennità e destinazione del luogo ed in specie:

- a) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, etc..
- b) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori ed accumulare neve sui tumuli;
- c) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- d) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- e) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta ai concessionari;
- f) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- g) assistere da vicino all'esumazione o estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati;
- h) qualsiasi attività commerciale;
- i) lasciare vasi, fiori, materiale per la pulizia e simili sul corridoio di fronte ai loculi, nei loculi non utilizzati e attorno ai manufatti.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, fatte salve concessioni di apposite autorizzazioni.

Chiunque tenesse all'interno del cimitero un comportamento scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti di qualsiasi fede religiosa, sarà diffidato dal personale addetto alla vigilanza all'immediato allontanamento e, quando si presentasse necessità, segnalato agli agenti di forza pubblica.

Il personale incaricato della custodia del cimitero è autorizzato a rimuovere i materiali di cui alla precedente lettera i).

ART.66. Pulizia Interna

È prevista in periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Dai cimiteri saranno rimossi d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, etc.. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida ai concessionari se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un mese.

ART.67. Riti Funebri

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Delle celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preavviso al Sindaco.

ART.68. Epigrafi

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli ed epigrafi, purché rispettosi del decoro del luogo.

Sono obbligatorie l'iscrizione del nome e del cognome in caratteri latini e delle date di nascita e di morte in cifre arabe; le date possono essere limitate anche al solo millesimo.

ART.69. Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

Nel disporre del cadavere e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo, l'abbia espressa. In difetto, i familiari possono disporre secondo questo ordine: coniuge convivente,

figli, genitori e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti. Fra i figli e i fratelli prevale il criterio dell'anzianità.

ART.70. Esecuzione d'ufficio di lavori urgenti

Quando, per motivi d'igiene, si renda necessario eseguire, in sepolture private, lavori che gli organi tecnici e sanitari giudicano urgenti e venga riscontrata l'impossibilità o la difficoltà di ottenere l'immediata esecuzione da parte del concessionario, il Sindaco ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a norma dell'art. 50, comma 5, del Testo unico, con spese a carico del concessionario medesimo, al quale partecipa immediatamente il provvedimento adottato.

ART.71. Eliminazione di sepolture

Per motivi statici e/o igienici può essere disposta l'eliminazione di una o più parti del cimitero destinate a sepolture private nel rispetto e con le procedure previste dalla normativa vigente.

Ai concessionari, ai loro eredi o aventi causa di posti per sepolture private, in conseguenza di regolare atto di concessione, viene riconosciuto il diritto a ottenere, a titolo gratuito, nello stesso cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione o per 99 anni nel caso di maggiore durata o perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso e al trasporto gratuito delle spoglie mortali all'interno del cimitero.

Saranno a carico dei concessionari le spese per la costruzione, il riadattamento, il completamento e le opere di chiusura e finitura dei monumenti sepolcrali e dei posti di sepoltura.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART.72. Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni di loculi e aree cimiteriale di Policoro nel rispetto del diritto di sepoltura riconosciuto e protetto dall'ordinamento giuridico italiano.

ART.73. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per "*loculo cimiteriale*" una struttura realizzata dal comune sull'area cimiteriale destinata ad accogliere la salma del defunto;
 - b) per "*area cimiteriale*" una partizione dell'area cimiteriale concessa a privati o enti per la costruzione di manufatti, costituiti da tombe, edicole funerarie e cappelle funerarie, da destinare alla sepoltura di salme di defunti appartenenti a famiglie o collettività;
 - c) per "*cappella funeraria o gentilizia*" un manufatto le cui dimensioni minime sono metri 3,50 per 3,50 e di altezza non superiore a quattro metri e sessanta centimetri fuori terra realizzato in area cimiteriale per una superficie non inferiore a metri lineari cinque per metri lineari cinque;
 - d) per "*diritto di sepoltura*" il diritto primario ad essere sepolti (*ius sepulchri*) ed utilizzare la concessione della sepoltura per seppellire altri (*ius inferendi in sepulchrum*) nonché il diritto secondario ad accedere al sepolcro ed opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio alla sepoltura;
 - e) per "*concessione-contratto*" il provvedimento di concessione, integrato, nel contenuto, dalla stipula di un contratto di diritto privato tra comune e concessionario del loculo o dell'area cimiteriale.

ART.74. Onerosità delle sepolture

1. La concessione di aree e loculi cimiteriali è a titolo oneroso mediante concessione contratto.

2. Il pagamento delle tariffe dei loculi deve essere eseguito prima della tumulazione definitiva della salma. Nel caso di concessioni in vita il pagamento avviene prima della stipula del contratto e i relativi estremi di versamento sono indicati nel medesimo atto.
3. La voltura di concessione cimiteriale per mortis causa di cui all'articolo 80 è subordinata al versamento di un diritto fisso.

ART.75. Determinazione delle tariffe

Tariffe: Vedi allegato "A".

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in base alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi prodotto (FOI) prodotto dall'ISTAT riferito al mese di settembre con arrotondamento per eccesso all'unità di euro.

CAPO II – CONCESSIONI CIMITERIALI

ART.76. Criteri generali di assegnazione dei loculi cimiteriali

1. Salvo quanto stabilito all'articolo 77 la concessione dei loculi cimiteriali avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando.
2. Possono presentare domanda di concessione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) *compimento del sessantacinquesimo anno di età al termine di scadenza del bando;*
 - b) *residenti o nati o emigrati dal Comune di Policoro.*
3. In sede di prima applicazione si terrà conto delle domande già presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento da parte dei soggetti che hanno i sopra citati requisiti.
4. Il Comune procederà alla formazione di apposita graduatoria sulla base del seguente ordine di priorità:
 - a) *residenza nel comune in ordine di età del richiedente;*
 - b) *nascita nel comune in ordine di età;*
 - c) *emigrati in ordine di età e di permanenza nel Comune.*
5. Ogni domanda potrà contenere la richiesta di massimo due loculi da destinare a sepoltura dei componenti della famiglia anagrafica.
6. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti da almeno uno della famiglia.
7. Nella procedura di assegnazione di loculi cimiteriali a seguito di pubblicazione di bando i richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento della tariffa applicabile ai loculi richiesti a garanzia dalla stipula della concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall'ente in caso di mancata stipula per rinuncia.

ART.77. Criteri di riserva nell'assegnazione dei loculi

1. I loculi cimiteriali sono concessi in caso di decesso di persona residente nel Comune di Policoro su richiesta di un familiare del defunto.
2. E' ammessa, la concessione di loculi, a persone in vita, sole, residenti nel Comune, le quali non hanno parenti entro il 3° grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.
3. Per favorire la vicinanza del defunto con il proprio coniuge o con congiunti entro il 1° grado già deceduti è possibile ottenere due nuovi loculi su richiesta di un familiare e retrocessione dei loculi avuti in concessione.
4. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o ceneri per le quali verranno concesse cellette ossario o urne cinerarie.

ART.78. Riserva pubblica loculi cimiteriali

1. Il Comune riserva nei cimiteri dove disponibili una certa quantità di loculi stabilita dalla Giunta Comunale per far fronte ad esigenze immediate.

ART.79. Concessioni di aree cimiteriali

1. La concessione di aree cimiteriali a privati ed enti avviene a seguito di pubblicazione di apposito bando e nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia di edilizia e polizia mortuaria e secondo le prescrizioni del permesso a costruire. I richiedenti devono prestare una cauzione del cinque per cento a garanzia dalla stipula della concessione-contratto. La cauzione sarà incassata dall'ente in caso di mancata stipula per rinuncia.
2. La richiesta del permesso a costruire deve essere avanzata entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione dell'area, a pena di decadenza; in caso di mancato rispetto ed in assenza di altre richieste è concesso una proroga di sei mesi per la presentazione della richiesta di cui al periodo precedente, previo pagamento di una penale nella misura del 20% degli oneri già pagati per la concessione dell'area.
3. I lavori di costruzione devono iniziare entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire e devono terminare entro tre anni dalla medesima data.
4. In caso di decadenza per mancato rispetto dei termini l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune il quale tratterà l'intera somma versata al momento della concessione.
5. La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune. E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso l'impresa affidataria dei lavori ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
6. I rifiuti derivanti da lavori edili sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico dell'impresa che esegue i lavori.
7. Il cantiere edile per la costruzione del manufatto deve rispettare le prescrizioni contenute nel permesso a costruire o con successivo provvedimento tenendo conto della fruibilità e destinazione del luogo.

ART.80. Termini contrattuali non rispettati

I termini contrattuali non rispettati, per la ultimazione dei lavori delle cappelle gentilizie, riportati nelle concessioni già stipulate di aree cimiteriali, sono prorogati di tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente Regolamento, *previo pagamento di una somma pari ad un terzo del nuovo canone di concessione delle aree.*

Decorso il suddetto termine di tre anni, l'area e quanto sopra realizzato rimarrà nella piena e completa disponibilità del Comune che tratterà l'intera somma versata al momento della concessione.

ART.81. Diritto di sepoltura nelle Cappelle Gentilizie: familiari, conviventi e benemeriti.

1. Il diritto di sepoltura di cui all'articolo 73 del presente regolamento spetta al concessionario, ai suoi familiari e ai conviventi.
2. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti e gli affini fino al sesto grado.
3. Per convivente si intende colui che risulta tale ai sensi dell'ordinamento anagrafico.
4. Il concessionario può, altresì, concedere il diritto di sepoltura al benemerito.
5. Per benemerito si intende colui che attraverso un'azione specifica o un comportamento generale ha assunto nei confronti del concessionario o della sua famiglia un particolare merito tanto da riconoscergli per ricompensa il diritto alla sepoltura.
6. La dichiarazione di benemerita è rilasciata dal concessionario, primario o individuato come tale in seguito a voltura del titolo concessorio, e dovrà contenere espressamente l'indicazione che la

stessa avviene senza fine di lucro o di speculazione a pena di decadenza della concessione cimiteriale.

ART.82. Manutenzione dei loculi

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi cimiteriali sono a carico del Comune mentre spettano al concessionario quelle riguardanti gli arredi e gli accessori non compresi nel manufatto al momento della consegna.
2. Per manutenzione si intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza del sepolcro.
3. Nel caso di inadempienza gli interventi saranno eseguiti dal Comune con rivalsa nei confronti del concessionario.

ART.83. Durata delle concessioni

1. La durata delle concessioni è la seguente:
 - a) *novantanove anni per le aree destinate alla costruzione di cappelle gentilizie, con possibilità di rinnovo, previo pagamento del nuovo canone di concessione.*
 - b) *venti anni per le aree destinate ad inumazione singola;*
 - c) *trenta anni per i loculi cimiteriali;*
 - d) *novantanove anni per le nicchie ossario o cellette cinerari.*
2. La durata decorre dalla data di rilascio del provvedimento.
3. Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di revoca quando, trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultimo cadavere, si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo Cimitero.

ART.84. Rinnovo delle concessioni

1. Il concessionario o gli aventi causa al termine della concessione, ad esclusione delle Cappelle Gentilizie, possono richiederne il rinnovo, per un massimo di anni pari alla durata della concessione iniziale.
2. Il rinnovo è richiesto:
 - a) dal concessionario o dai suoi discendenti legittimi o da un rappresentante degli stessi incaricato mediante procura;
 - b) con istanza da presentarsi al Comune entro novanta giorni dalla scadenza della concessione;
 - c) con il pagamento delle tariffe stabilite dal Comune vigenti al momento del rinnovo.

ART.85. Alienazione della concessione

1. La concessione dei loculi e delle aree cimiteriali non può essere rilasciata a privati o enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione e non è oggetto di alienazione da parte del titolare.
2. Non si possono concedere aree cimiteriali a coloro che sono già titolari di analoghe concessioni anche in altri cimiteri salvo rinuncia.

ART.86. Trasferimento della concessione in altro loculo

1. E' possibile trasferire la concessione in altro loculo, nello stesso o altro cimitero comunale, a nome dello stesso concessionario. La concessione manterrà la medesima scadenza e le spese contrattuali e di trasferimento saranno a carico del richiedente. La presente norma non si applica alle concessioni perpetue.

ART.87. Provvedimento di concessione

1. La concessione cimiteriale deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione del loculo e dell'area nonché le prescrizioni di uso.
2. In particolare, il provvedimento di concessione deve indicare:
 - a) *la natura della concessione e la sua identificazione;*

- b) la durata;
- c) la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari;
- d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di inalienabilità, divisione, subentro, rinuncia ed estinzione.
3. Il rilascio di una concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita.

ART.88. Concessioni di aree cimiteriali di più titolari: divisioni, subentri, rinunce.

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa. La richiesta deve essere redatta sotto forma d'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
3. Tali richieste e dichiarazioni sono comunque recepite e registrate dal Comune.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizi del diritto d'uso.
5. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

ART.89. Estinzione della concessione

1. Le concessioni cessano per decorso della durata, rinuncia, decadenza, revoca e soppressione del cimitero.
2. Il Comune, salvo rinnovo, rientra nella disponibilità del sepolcro al termine della concessione senza diritto d'indennizzo alcuno per il concessionario.
2. Allo scadere del termine il Comune:
 - a) provvederà alla collocazione dei resti o ceneri delle salme nell'ossario comune o nelle urne cinerarie se la famiglia non ha disposto diversamente;
 - b) consegnerà i ricordi personali su richiesta della famiglia.

ART.90. Rinuncia alla concessione di loculi cimiteriali

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione del loculo in qualsiasi momento mediante comunicazione al Comune a condizione che la sepoltura non sia occupata da cadavere o che lo stesso sia trasferito in altra sepoltura per la quale esiste già una concessione.
2. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni.
3. La rinuncia non dà diritto ad un indennizzo.

ART.91. Rinuncia alla concessione delle aree cimiteriali e cappelle gentilizie

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione delle aree cimiteriali mediante comunicazione al Comune a condizione che le stesse siano completamente libere. Nei casi in cui sia già avvenuto il pagamento lo stesso sarà restituito nella misura dell'ottanta per cento.
2. Qualora sull'area sia stato realizzato, anche in parte, una cappella gentilizia la rinuncia è accettata a condizione che sia acquisito al demanio cimiteriale ed il Comune individui un altro concessionario secondo la procedura di cui ai commi successivi.

3. La rinuncia deve essere presentata da tutti gli aventi diritto e non è soggetta a vincoli o condizioni. Con la rinuncia il richiedente si assume tutti gli oneri derivanti dalle operazioni di esumazione, estumulazione e ricollocazione dei resti.
4. Le cappelle gentilizie realizzate su aree cimiteriali concesse e rinunciate sono assegnate in concessione al migliore offerente individuato con procedura aperta indetta dal Comune per la durata di novantanove anni ai sensi dell'articolo 82 del regolamento. Non sono ammesse offerte in diminuzione.
5. La valutazione economica del cappella gentilizia è determinata dagli uffici tecnici del Comune, previo contraddittorio con il rinunciante, e costituisce il prezzo a base di gara.
6. Al concessionario rinunciante spetta il prezzo a base di gara e al Comune il rialzo di offerta e, comunque, un importo non inferiore al dieci per cento dell'importo di aggiudicazione quale onere di procedura cimiteriale. L'onere di procedura cimiteriale è dovuto dal concessionario rinunciante in caso di non aggiudicazione e dal nuovo concessionario in caso di aggiudicazione. Prima dell'avvio della procedura il concessionario rinunciante deve costituire una cauzione pari al dieci per cento del valore stimato posto a base di gara che sarà incassata dal Comune in caso di non aggiudicazione. Non è dovuto alcun indennizzo per la rinuncia della concessione dell'area cimiteriale.
7. L'aggiudicatario è tenuto al versamento dell'importo di aggiudicazione e dell'onere stabilito per la concessione dell'area cimiteriale secondo le tariffe vigenti.
8. La somma introitata quale onere di procedura cimiteriale è destinata alle spese della procedura e ad interventi di manutenzione cimiteriale.
9. L'offerta deve essere corredata da una cauzione a garanzia della serietà della medesima nella misura del venti per cento dell'importo a base d'asta. La cauzione prestata dai partecipanti alla procedura aperta risultati non aggiudicatari viene svincolata entro trenta giorni, mentre viene trattenuta quella dell'aggiudicatario fino alla sottoscrizione della convenzione.
10. La convenzione deve essere stipulata entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, per disciplinare:
- a) *l'acquisizione della cappella gentilizia al demanio cimiteriale;*
 - b) *la concessione della cappella gentilizia all'aggiudicatario della procedura;*
 - c) *il versamento dell'onere di procedura al Comune e l'importo di aggiudicazione al concessionario rinunciante.*
11. La graduatoria della procedura ha validità di diciotto mesi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di approvazione.
12. La presente procedura non si applica al trasferimento di aree e sepolcri tra ordini religiosi e enti o associazioni senza scopo di lucro costituite da almeno venti anni che sono comunque tenuti alla dichiarazione di voltura concessoria al Comune e al pagamento del diritto fisso.

ART.92. Revoca della concessione

1. Il Comune può revocare una concessione di loculi o aree cimiteriali per ragioni di pubblico interesse o in particolare quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero.

ART.93. Decadenza della concessione

1. La concessione può estinguersi per decadenza, a seguito del mancato rispetto da parte del concessionario degli obblighi inerenti alla concessione stessa, primo tra tutti quello di non fare della sepoltura oggetto di lucro e speculazione, nonché quelli previsti dall'atto stesso della concessione o della convenzione o disciplinare accessorio all'atto stesso.

TITOLO IV - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

ART.94. Funzioni - Licenza

1. Le imprese di onoranze funebri, dietro esplicita richiesta dei loro clienti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le Parrocchie o Enti di Culto;
 - b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
 - c) occuparsi delle salme;
 - d) effettuare, con autovettura idonea autorizzata, il trasporto delle salme nell'ambito del Comune, introdurre salme da altro Comune, effettuare trasporti fuori del Comune.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art.115 del Testo Unico della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e qualora, esercenti il trasporto funebre, devono disporre di rimessa di auto funebri rispondenti a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento di polizia mortuaria nazionale.

ART.95. Divieti

E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri ogni condotta, comportamento o azione che, in violazione dei canoni del corretto esercizio delle proprie attività, tenuto conto dell'esigenza dello scrupoloso rispetto della pietà dei defunti, risultino volte a procurarsi ordini e commesse, anche mediante l'ausilio di soggetti terzi che possano favorire tali pratiche.

E' fatto divieto di sospendere le prestazioni ed i servizi assunti, per eccezioni e contestazioni nel riguardi delle parti committenti.

E' vietata l'esposizione alla vista del pubblico dei feretri ed accessori, nelle vetrine dei rispettivi locali.

ART.96. Esercizio dell'attività imprenditoriale

Le imprese di Onoranze Funebri sono tenute ad esercitare la loro attività solo ed esclusivamente presso i locali del loro esercizio commerciale.

All'interno del negozio deve essere esposto, bene in vista, il listino dei prezzi di tutti gli articoli trattati e dei servizi resi.

Sul listino deve essere riportato il costo complessivo dei vari tipi di funerale con a fianco chiaramente specificato il tipo di sepoltura relativo: tumulazione o inumazione.

ART.97. Attività di intermediazione

E' vietato esercitare l'attività di intermediazione e vendita nei locali dell'ospedale, dell'obitorio e presso gli uffici pubblici comunali.

E' vietato fare pubblicità presso i locali degli uffici pubblici ed agli ingressi dell'ospedale e dell'obitorio, compresi il volantinaggio e l'approccio dei cittadini, che a qualsiasi titolo si trovino in quel momento a sostare nei locali appena identificati o a passare nei pressi di essi.

E' consentito ai rappresentanti delle imprese funebri ed ai loro collaboratori di accedere all'obitorio, solo ed esclusivamente per il tempo necessario ad effettuare la consegna del cofano, la saldatura dello stesso ed a garantire l'assistenza dovuta al momento del funerale.

ART.98. Sanzioni

I trasgressori alle norme contenute nel presente Regolamento vengono puniti nei modi e nei termini previsti dalla legge.

TITOLO V - PERSONALE DEL CIMITERO

ART.99. Personale addetto

Al servizio del cimitero è addetto personale specializzato il quale è tenuto a sorvegliare e curare l'area cimiteriale.

ART.100. Obblighi del personale addetto

Gli obblighi del personale sono i seguenti:

- a) custodire le chiavi del cancello d'ingresso e dei locali del cimitero e tutto il materiale ed attrezzi posti a servizio del cimitero stesso;
- b) tenere in stato di decenza e pulito da ogni erba i cimiteri, le loro adiacenze e la strada di accesso;
- c) tenere costantemente puliti i viali e coltivare le piante, le siepi ed i fiori messi a dimora nel cimitero;
- d) scavare le fosse occorrenti per le inumazioni e riempirle per il seppellimento avvenuto;
- e) tutte le operazioni di tumulazione ed estumulazione, comprese opere murarie;
- f) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione scritta dell'autorità comunale e denunciare qualsiasi manomissione che avvenisse nel cimitero e qualunque infrazione alle leggi ed ai regolamenti in materia;
- g) non riscuotere per alcuna ragione tariffe, né pretendere che alcuno paghi somme, in quanto esse debbono essere incassate unicamente dalla tesoreria comunale;
- h) di trovarsi presente nel cimitero nei giorni ed ore stabiliti nella tabella affissa all'esterno del cimitero stesso.

ART.101. Disposizioni Generali

Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale del cimitero è sottoposto alle disposizioni della Legge 81/2008 in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ART.102. Mappa

1. Presso il Comune è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari, detto registro, denominato mappa, è tenuto con mezzi informatici e cartacei.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni di aree e manufatti in ambito cimiteriale.
3. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, per tutti i corpi/campi di nuova realizzazione, ad ogni posizione in mappa corrisponderà un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART.103. Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni sepoltura e tumulazione.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la descrizione della sepoltura con l'indicazione della collocazione del cadavere;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero cui si riferisce la concessione;

- g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di cadaveri, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
3. I commi di cui sopra, dovranno applicarsi a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e comunque dalla data in cui sarà operativo il sistema informatico gestionale del Cimitero.
4. Entro sei mesi dalla data di cui al precedente comma, si dovrà procedere al censimento totale delle concessioni esistenti e inserirli nel programma informatico di gestione del Cimitero unitamente agli adempimenti previsti ed elencati al comma 2 del presente articolo.

ART.104. Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Gli operatori cimiteriali sono tenuti a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/1990, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ART.105. Scadenziario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni a mezzo informatico, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile comunale del Servizio Cimiteriale è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni private in scadenza nell'anno successivo, che dovrà essere affisso presso il cimitero.

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART.106. Tariffe per i servizi cimiteriali e il servizio di illuminazione votiva

Vedi Allegato "B".

La struttura tariffaria è disciplinata con provvedimento del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000.

ART.107. Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ART.108. Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART.109. Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 83, le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART.110. Sepulture private a tumulazioni pregresse. Mutamento del rapporto concessorio

1. Salvo quanto già previsto dal Titolo III "Concessioni" a dal D.P.R. 285/90, la concessione a regime perpetuo cessa quando il concessionario, ovvero il legittimo erede, richieda modificazioni al manufatto, nei limiti previsti dalla normativa, tendenti ad aumentare il numero dei posti dello stesso. La concessione è sostituita ex novo con altra a tempo determinato, così come previsto nel presente Regolamento e al pagamento, se dovuto, del canone di cui all'apposito tariffario.

ART.111. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è soggetto al seguente procedimento di approvazione ed efficacia:
 - adozione da parte del Consiglio Comunale;
 - pubblicazione all'Albo Online del Comune della delibera consiliare di approvazione;
 - il regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Online.
2. il precedente regolamento Comunale e le sue modifiche e integrazioni cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione delle regolamentazioni esistenti relative al cimitero "Baronale".
3. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e Regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria.

Allegato "A"- art. 83

CONCESSIONI	
	€
Concessione per 99 anni di area per la costruzione di cappelle gentilizie, per ogni metro quadro	300,00
Concessione per 20 anni di area per inumazione singola - dim. max 2,5 mq	500,00
Concessione per 30 anni di loculi comunali per cadaveri	1.500,00
Concessione loculo per tumulazione provvisoria, per ogni anno o frazione di esso	100,00
Concessione per 99 anni di nicchia ossario/celletta cineraria	1.000,00

Allegato "B"- art. 106

SERVIZI CIMITERIALI E LAMPADE VOTIVE	
	€
Apertura fossa e inumazione adulto	300,00
Apertura fossa e inumazione fanciullo	100,00
Apertura fossa e esumazione cadavere di adulto	450,00
Apertura fossa e esumazione cadavere di fanciullo	150,00
Tumulazione in loculo comunale	80,00
Tumulazione in cappella gentilizia	100,00
Tumulazione in celletta/nicchia	30,00
Estumulazione da cappella gentilizia	200,00
Estumulazione da loculo comunale	160,00
Estumulazione da celletta/nicchia	60,00
Traslazione salma all'interno dello stesso cimitero	50,00
Apposizione lapide in cappella gentilizia	50,00
Apposizione lapide in loculo comunale	30,00
Smaltimento sola cassa di zinco	150,00
Smaltimento cassa e varie	200,00
Fornitura cassetta di zinco	50,00
Illuminazione: per tomba/anno	22,00
Allacciamento	22,00
Diritto fisso per trasporto fuori comune	100,00